

N. 7 del registro delle deliberazioni

COPIA

**COMUNE DI
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2023 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI ED INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 30/04/2021.

L'anno	2023	il giorno	27	del mese	aprile	alle ore	18.30
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di prima convocazione,

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	
2	A	MORA ANDREA	X	
3	C	TORTI EMANUELE	X	
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO	X	
8	C	ANASTASI INES		X giust.
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			10	1

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Massimo Equizi

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/04/2023

OGGETTO:	CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2023 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI ED INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 30/04/2021.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 avente oggetto “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – definizione tariffe”;

Ritenuto necessario, per una più chiara e corretta applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari, integrare l'allegato A (pag.2), denominato "Mezzi pubblicitari su aree private" di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2021, con la seguente frase: *"Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato"*;

Ritenuto altresì con il presente atto di provvedere alla conferma per l'anno 2023 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti nel 2022, come da prospetti allegati (allegato A);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di integrare, per una più chiara e corretta applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari, l'allegato A (pag.2), denominato "Mezzi pubblicitari su aree private" di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2021, con la seguente frase: *"Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato"*;
3. di confermare per l'anno 2023 le tariffe in vigore per l'anno 2022, come riportate nelle schede allegata che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Comune di SAN GIORGIO LOMELLINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO :
TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- A partire dall'anno 2021 viene istituito, ai sensi dell'art.1, commi da 816 a 836 della legge 27/12/2019, n.160, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Esaminata la proposta di *conferma delle tariffe 2023 del canone patrimoniale di concessione* come in oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare alla conferma delle tariffe 2023 del canone patrimoniale di concessione, come in oggetto .

Brescia, 21/04/2023

Il Revisore

Dott. Massimo Somenzi



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA	
21 APR 2023	
Prot. n.	1678
Cat. 2	Class. M. Fasc.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PARERE

Allegato alla delibera C.C. n. 7 del 27/04/2023

Proposta di deliberazione relativa a:

CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2023 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI ED INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 30/04/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 18/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Massimo Equizi)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 18/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Ilaria Rainoldi)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, - 4 MAG. 2023


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Equizi




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, - 4 MAG. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Equizi





Comune di SAN GIORGIO LOMELLINA

TARIFFE

Tabella Tosap Permanente (annuale al mq)			
	Categoria	Riduzione del	Tariffa
Occupazioni in genere			
	Cat.1 € x mq		17,56
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo			
	Cat.1 € x mc	66%	5,97
Occupazioni con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico			
	Cat.1 € x mc		ESENTE
Passi carrabili costruiti direttamente da privati, direttamente dal Comune, a raso, di accesso ad impianti di carburante			
	Cat.1 € x mc		ESENTE
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico			
	Cat.1 € x mc		ESENTE
Distributori di Carburante			
<small>Il Canone va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (Art. 48 c.1 D.lgs.507/93)</small>			
	Centro abitato		30,99
	Zona limitrofa		25,83
	Sobborgi..		15,50
	Frazioni		5,17
Distributori di Tabacchi			
	Centro abitato		10,33
	Zona limitrofa		7,75
	Sobborgi..		5,17
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità (Importo minimo di € 800,00 annui)			
	tariffa soggetta a rivalutazione annua secondo indice ISTAT		1,50

Permanente	ZONA 1	30,00
Temporanea	ZONA 1	0,60
	ZONA 1	0,42
Mercati	0,6	
Rid. 30%-40%	30,00%	

riduzione ad 1/4

Tariffe 2021	Coefficiente
ZONA 1	
17,70	0,59
6,00	0,80
ESENTE	ESENTE
31,20	1,04
26,10	0,87
15,60	0,52
5,40	0,18
10,50	0,35
7,80	0,26
5,40	0,18
1,50	0,05

Tabella Tosap Temporanea (giornaliera al mq)			
Occupazioni ordinarie del suolo			
	-		1,04
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo			
	Riduzione del		0,35
	66%		
Occupazioni con tende fisse o ritraibili			
			ESENTE
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante			
	Riduzione del		0,21
	80,00%		
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia			
	Riduzione del		0,52
	50,00%		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate			
	Riduzione del		0,73
	30,00%		
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante			
	Maggiorazione		1,04
	-		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive			
	Riduzione del		0,21
	80,00%		
Occupazioni del sottosuolo/soprasuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni			
	Fino 1km.		5,17
	> a 1 Km.		7,75
Le tariffe per le occupazioni di cui al punto precedente sono maggiorate			
	del 30% se di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni		6,72
	del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni		7,76
	del 100% se di durata superiore a 180 giorni		10,34
Occupazioni realizzate da commercio ambulante su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli			
	Riduzione		0,00
	100%		

riduzione ad 1/4

Tariffe 2021	Coefficiente
ZONA 1	
1,04	1,74
0,35	2,36
ESENTE	ESENTE
ESENTE	ESENTE
0,21	0,35
0,52	0,87
0,73	1,22
1,04	1,74
0,21	0,35
5,17	8,62
7,75	12,92
6,72	
7,76	
10,34	
0,00	ESENTE
0,00	ESENTE

Alimentare
Non alimentare

Occupazioni realizzate con banchi durante lo svolgimento di sagre e fiere organizzate o patrocinate dal Comune			
	Riduzione		0,00
	100%		

0,00	ESENTE
------	--------

Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato.

MEZZI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE

ARTICOLO 15

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE		Tariffa	Tariffa
< 1mq	0,3788	€ 11,36	€ 22,73
Tra 1,01 e 5	0,5682	€ 17,05	€ 34,09
Tra 5,01 e 8		€ 25,57	€ 42,62
Oltre 8		€ 34,09	€ 51,14

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI		Tariffa	Tariffa
< 1mq	1,8937	€ 1,14	€ 2,27
Tra 1,01 e 5	2,8406	€ 1,70	€ 3,41
Tra 5,01 e 8		€ 2,56	€ 4,26
Oltre 8		€ 3,41	€ 5,11

ARTICOLI 15 e 20

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO	OPACA	
	Coeff	Tariffa
< 1mq	0,3788	€ 11,36
Tra 1,01 e 5	0,5682	€ 17,05
Tra 5,01 e 8	-	€ 25,57
Oltre 8	-	€ 34,09

ARTICOLO 20

	Coeff.	Tariffa
;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,7185	€ 111,56
;RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,7185	€ 111,56
;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,4790	€ 74,37
;RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,4790	€ 74,37

MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	1,2395	€ 37,19
---	--------	---------

ARTICOLO 21 COMMA 6

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

		Coeff.	Tariffa
CONTO PROPRIO			
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1		€ 16,53
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		€ 24,79
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 37,19
	Superfici superiori a mq. 8		€ 49,58

ARTICOLO 21 COMMA 5

		Coeff.	Tariffa
CONTO TERZI			
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1	1,1018	€ 33,05
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5	1,6527	€ 49,58
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 74,37
	Superfici superiori a mq. 8		€ 99,16

ARTICOLO 21 COMMA 7

	Coeff.	Tariffa
; Per ogni giorno di esecuzione- zona 1	3,44	€ 2,07

ARTICOLO 1 COMMA 5 LETTERA f) E ARTICOLO 15

		coeff.	Tariffa giornaliera	Tariffa quindicina
Superfici fino a mq. 1		1,2625	€ 0,76	€ 11,36

ZONA 1	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5	1,8937	€ 1,14	€ 17,04
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 1,70	€ 25,56
	Superfici superiori a mq. 8		€ 2,27	€ 34,09

ARTICOLO 21 COMMA 1

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno – Zona 1	82,6332	€ 49,58

ARTICOLO 21 COMMA 2

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	41,3166	€ 24,79

ARTICOLO 21 COMMA 3

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno per persona impegnata - Zona 1	3,4431	€ 2,07

ARTICOLO 21 COMMA 4

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno per punto di diffusione – Zona 1	10,3292	€ 6,20

MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 15 COMMA 8

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE	Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 13,07	€ 26,13
Tra 1,01 e 5	€ 19,60	€ 39,20
Tra 5,01 e 8	€ 29,40	€ 49,00
Oltre 8	€ 39,20	€ 58,80

ARTICOLO 15 COMMA 8

Zona 1

	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI	Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 2,27	€ 4,54
Tra 1,01 e 5	€ 3,41	€ 6,82
Tra 5,01 e 8	€ 5,11	€ 8,52
Oltre 8	€ 6,82	€ 10,23

ARTICOLO 15 COMMA 10

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	-	€ 32,23

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 27

	Coeff.	Tariffa superficie <1 mq	Coeff.	Tariffa superficie >1 mq
TARIFFA PER I PRIMI 10 gg. - ZONA 1	1,7216	€ 1,03	2,5823	€ 1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE ZONA 1	0,5165	€ 0,31	0,7747	€ 0,46

Fino a gg.:

10

15

ZONA 1 – Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,03	€ 1,34			
ZONA 1 – Superfici superiori a mq. 1	€ 1,55	€ 2,01			

ARTICOLO 26 C. 9

MAGGIORAZIONE PER URGENZA			€ 35,00		
---------------------------	--	--	---------	--	--